

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA approvato dal Collegio dei docenti

Regolamento

Art. 1 *(Principi generali)*

1. Il presente regolamento disciplina le attività di didattica a distanza svolte dal Liceo Classico D. Alighieri nei periodi di sospensione eccezionale delle attività didattiche in presenza, disposti dall'autorità governativa. Le attività di DDI sono attivate sempre che la medesima autorità ne abbia disposto l'attivazione.
2. L'elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
3. Resta fermo che durante i periodi di attività didattica in presenza i docenti, nell'ambito della loro autonomia metodologico-didattica, possono attivare forme integrative di interazione a distanza con gli studenti.
4. La DDI rappresenta lo "spostamento" in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza.

Art. 2 *(Procedura di attivazione delle attività DDI)*

1. Le attività di DDI sono attivate dal dirigente scolastico in presenza di provvedimenti governativi che le dispongano in sostituzione temporanea alle attività di didattica in presenza.
2. Prima di avviare le attività di DDI, il dirigente scolastico riunisce d'urgenza il team per l'innovazione, in presenza o in caso di impossibilità in via telematica, al fine di:
 - a) Verificare la dotazione di strumentazione informatica dell'Istituto, in modo da quantificare la possibilità di fornire dispositivi in comodato d'uso agli studenti che ne necessitano;
 - b) Verificare le necessità di formazione dei docenti e programmarne l'attivazione.Sulla base delle conclusioni della riunione del team per l'innovazione, il dirigente scolastico attiva la DDI con proprio provvedimento pubblicato sul sito dell'Istituto.

Art. 3 *(Fornitura di dispositivi informatici agli studenti)*

1. Gli studenti che abbiano necessità di dispositivi informatici possono farne richiesta al Dirigente scolastico tramite peo.

2. A tal fine il dirigente scolastico, con avviso pubblicato sul sito della scuola, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.
3. L'Istituto mette a disposizione degli studenti l'intera propria dotazione di PC e tablet, concedendoli in comodato d'uso gratuito. Qualora tale dotazione non sia sufficiente, il dirigente scolastico provvede a integrarla in modo da poter soddisfare tutte le richieste, compatibilmente con la disponibilità di bilancio. In tal caso, il dirigente scolastico è autorizzato ad acquistare l'attrezzatura in affidamento diretto fino al limite di 39.999,00 euro IVA esclusa, sempre nei limiti della disponibilità di bilancio.
4. Se le risorse complessive dell'Istituto non consentono di soddisfare tutte le richieste, il dirigente scolastico applica i seguenti criteri di precedenza:
 - a) Studenti con disabilità certificata;
 - b) Studenti esonerati per reddito dal pagamento delle tasse scolastiche;
 - c) Studenti con ISEE non superiore a 10.000 euro annui;
 - d) Studenti per i quali il consiglio di classe abbia accertato una situazione di disagio socio-economico;
 - e) Studenti delle classi quinte.

In via residuale, si terrà conto del valore dell'ISEE.

Art. 4

(Svolgimento delle attività di didattica a distanza)

1. I docenti svolgono le attività di DID, ferma restando la libertà di insegnamento, attenendosi a quanto segue:
 - a) Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020, i docenti hanno l'obbligo di svolgere attività e gli studenti hanno l'obbligo di seguirle;
 - b) In relazione alla presumibile durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, i docenti procedono secondo la consueta programmazione, opportunamente riesaminata al fine di rimodularne gli obiettivi formativi. I docenti utilizzano per le attività la piattaforma COLLABORA fornita dall'Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 11;
 - c) Foto, video, audio e qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite piattaforme di DID non dovrà essere assolutamente ritrasmesso, né utilizzato e/o diffuso. Gli studenti maggiorenni e, per i minori, gli esercenti la potestà genitoriale, hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tale prescrizione e saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell'ingegno;

Le attività si svolgono al mattino, secondo il consueto orario didattico. Saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee;

- d) È fatto divieto di svolgere attività DID nei giorni festivi, nonché nei periodi di sospensione delle attività didattiche programmati dal calendario scolastico tranne che per eventuali corsi di studio guidato o sportello deliberati;

- e) Le videoconferenze costituiscono un valido mezzo di DID pur non potendone costituire l'unica modalità
- f) Le attività in telepresenza oltre a rappresentare una modalità di trasmissione di contenuti, di accrescimento delle competenze specifiche e di conseguente necessaria verifica dell'apprendimento, sono anche un'occasione di ascolto e di attenzione verso gli alunni;
- g) Occorre considerare il momento difficile, anche sotto il profilo emotivo, che gli studenti e le loro famiglie attraversano durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, valorizzando il momento della connessione soprattutto come occasione educativa, in cui ricreare, attraverso l'autorevolezza del docente, un clima di fiducia e sicurezza;
- h) Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento, non costituisce attività didattica a distanza. L'esperienza e il buon senso dei docenti sapranno armonizzare le diverse istanze, in modo da non lasciare gli studenti e le famiglie da sole di fronte a del materiale da dover decifrare o studiare, senza l'apporto delle conoscenze del professore della materia;
- i) La videoconferenza va svolta rispettando la dignità dell'insegnamento. A tal fine, tanto gli studenti quanto i docenti si collegano da ambienti propri e indossano un abbigliamento consono. Gli studenti non possono, se richiesti dall'insegnante, rifiutarsi di mostrarsi in video e debbono tenere spento il microfono, attivandolo a richiesta dell'insegnante, tenendo conto delle eventuali temporanee difficoltà di connessione degli studenti. Eventuali comportamenti impropri degli studenti sono puniti disciplinarmente, previo accertamento che essi non dipendano da difficoltà oggettive;
- j) Durante le attività di DID, i docenti firmeranno il RE e registreranno le assenze degli studenti. Ugualmente compileranno il RE per quanto attiene ai compiti assegnati e valutazioni;
- k) Il controllo delle presenze e delle assenze degli studenti alle videolezioni deve essere annotato sul RE di classe e, se non imputabile ad assenza di connessione, andrà ad incidere sul monte ore annuale. La partecipazione a tutte le altre attività (restituzione compiti e verifiche, partecipazione ad attività proposte, ecc.) va segnata nelle annotazioni personali del registro elettronico del docente. Sarà considerata sotto il profilo più generale del comportamento, di cui alla successiva rubrica di valutazione, con particolare riferimento all'indicatore della partecipazione.

Art. 5

(Modalità di valutazione degli studenti durante le attività di DID)

1. La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare *feedback* continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.
2. Per la valutazione finale e intermedia si applica la rubrica di valutazione del PTOF.

3. Per la valutazione intermedia, i docenti procedono alla valutazione formativa, esprimendo periodicamente un voto sulla base della rubrica di valutazione inserita nel PTOF.

Art. 6

(Riunioni degli organi collegiali e comunicazioni fra docenti e genitori)

1. Gli organi collegiali si riuniranno sempre in modalità via web onde consentire la pulizia e l'igienizzazione della scuola;
2. Le comunicazioni fra docenti e genitori saranno attivate via web su prenotazioni delle famiglie.

Art. 7

(Norme di comportamento e responsabilità dei genitori e degli studenti)

1. I genitori evitano qualunque intervento diretto durante lo svolgimento delle attività DID, consentendo l'attività autonoma degli studenti.
2. I genitori sono invitati a vigilare attivamente affinché non si verifichino situazioni incresciose (cyber bullismo, registrazione e/o diffusione illecita delle lezioni ecc.) che comunque dovranno essere segnalate tempestivamente attraverso i rappresentanti di classe o rivolgendosi ai recapiti della scuola e saranno sanzionati a norma di regolamento disciplinare degli studenti (sospensione dalle lezioni e abbassamento del voto di comportamento).

Art. 8

(Norme per gli studenti con bisogni educativi speciali)

1. Gli studenti con disabilità partecipano alle attività di DID in relazione alle specifiche modalità previste nel PEI, con gli adattamenti necessari all'ambiente digitale di apprendimento, che devono essere concordati tra i docenti curricolari, i docenti di sostegno e, ove possibile secondo la normativa di settore, gli assistenti specialistici e sensoriali.
2. I docenti di sostegno accedono alla classe virtuale per tutte le discipline. Per consentire la loro effettiva partecipazione è raccomandato che siano informati preventivamente dei contenuti proposti alla classe, in modo da poter effettuare la necessaria mediazione didattica nei confronti degli studenti con disabilità.
3. Per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) o comunque in situazione di disagio (BES), i docenti utilizzano, per quanto possibile, strumenti compensativi e misure dispensativi e, qualora necessario, forme di personalizzazione della didattica a distanza seguendo le indicazioni inserite nel PDP (a titolo indicativo: numero ridotto di esercizi, video lezioni semplificate tenendo conto dei tempi di attenzione e concentrazione, ecc.).

Art. 9

(Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e attività extracurricolari)

1. Le attività sospese ai sensi del presente articolo sono riprese e concluse alla ripresa delle attività didattiche in presenza o comunque appena possibile in relazione alla normativa vigente, salvo diverso accordo fra il Liceo Classico D. Alighieri e i responsabili delle attività.

2. Come prescritto dalla vigente normativa, nel corso del presente a.s., saranno attivati soltanto quei progetti i cui interventi potranno essere condotti on line o assicurando, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano, altresì, il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

Art. 10

(Rientro anticipato degli studenti dall'estero)

1. Gli studenti che rientrano anticipatamente da percorsi di studio all'estero, sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla scuola producendo la documentazione delle attività svolte rilasciata dalla scuola frequentata all'estero. Essi sono riammessi in classe in modo che possano partecipare alle attività di didattica a distanza.

2. Il consiglio di classe, per gli studenti di cui al presente articolo, provvede a valutare le competenze acquisite durante la frequenza dell'istituzione scolastica estera e a programmare i necessari interventi didattici.

3. Lo studente rientrato anticipatamente dall'estero può contemporaneamente continuare in DID il proprio percorso di studio all'estero, se l'istituzione scolastica già frequentata offre questa possibilità. In tal caso il consiglio di classe ne tiene conto ai sensi del comma precedente.

4. Il dirigente scolastico, al fine di conciliare il reinserimento in classe dello studente rientrato dall'estero con la possibilità di terminare il percorso iniziato, può stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa con le scuole estere di provenienza degli studenti.

Art. 11

(Approvazione e modifiche)

1. Il presente regolamento è deliberato dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto. Con la stessa procedura possono essere approvate modifiche e/o integrazioni.

2. Nel caso che intervengano disposizioni di legge o regolamentari su quanto previsto dal presente regolamento, lo stesso è aggiornato

3. Il presente regolamento è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo Classico D. Alighieri.

4. Il presente regolamento decorre dalla data di deliberazione ed è portato a conoscenza dei docenti, genitori e studenti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e via mail a tutte le componenti.